

R.G. 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 1/2025 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 02.01.2025 da **MARCO SCOTTI**, nato ad Avellino il 20.11.1984 C.F. SCTMRC84S20A509S e residente in Comiziano alla I Traversa Manco n. 10, in data 02.01.2025 con l'ausilio dell'OCC incaricato dott.ssa Rita Romano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante ha depositato in data 02.01.2025 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.

A seguito dei plurimi chiarimenti richiesti con decreto del 19.02.2025, il g.d. dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati e ordinando, tra l'altro: *“che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC, ivi compresa la relazione integrativa e i relativi allegati ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:*
a) *ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;* b) *nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”.*

Con decreto del 05.05.2025, lette le osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse all'OCC dal creditore IBL S.P.A. e vista la proposta migliorativa del piano di ristrutturazione dei debiti e l'attestazione integrativa dell'OCC depositata, veniva disposta la convocazione dei creditori per l'udienza del 10.06.2025.

All'esito dell'udienza del 10.06.2025, il Tribunale si riservava.



Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) L'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) L'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti. In particolare, in base alle dichiarazioni dei ricorrenti, nonché alla luce della documentazione in atti, il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.4 e ss. relazione in atti), nei seguenti termini *“tutto comincia nell'anno 2012, in quanto il signor Scotti prestava lavoro presso l'istituto penitenziario di Bologna lontano da casa. La moglie con il primo figlio nato nel 2010 non riusciva a vivere a Bologna per cui Scotti anche lui preso da sconforto e solitudine ogni settimana affrontava un viaggio per rientrare a casa a Comiziano per vivere anche se*



per pochi giorni con la moglie e il figlio ,entrambi molto giovani inconsapevoli delle scelte e azioni che di lì a poco avrebbero avuto ripercussioni che ancora oggi pesano come un macigno nella vita dei coniugi. Infatti in quel periodo pure avendo un buon stipendio le spese superavano di gran lunga le entrate e la facilità di ricorre a prestiti faceva sembrare tutto molto fattibile , nel frattempo nel 2014 nasce il secondo figlio da lì la decisione della famiglia per il trasferimento a Bologna quindi fitto di una casa piu' grande spese relative a trasloco allacci di utenze e tutto ciò che comporta il mettere in atto una struttura per poter vivere dignitosamente per cui si azzera un precedente finanziamento con la richiesta di uno nuovo . Con tutta la buona volontà della moglie la quale stava a casa ad accudire i bambini non è riuscita ad abituarsi per cui presi da sconforto si sono ritrasferiti a Comiziano , in una casa di un parente con contratto di comodato , con un corrispettivo mensile , la quale doveva essere ristrutturata e quindi si fa un ulteriore investimento per la ristrutturazione della casa che attualmente è la residenza della famiglia . Scotti rientra a Bologna in attesa del trasferimento ma nel frattempo ci sono due case da mantenere , bambini piccoli e la facilità di richiedere credito per sopperire alle spese è sempre un arma a doppio taglio. Poi nel 2021 è stato trasferito a Roma e finalmente nel settembre del 2023 in Campania prima nella Casa Circondariale di Avellino attualmente nel penitenziario di Secondigliano”;

- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell’art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell’OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l’esposizione del piano oggetto del ricorso. Nelle relazioni del gestore risultano chiaramente indicate le cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l’OCC, nel valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto il ricorrente è lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia Casa Circondariale Secondigliano. con un reddito medio mensile percepita di euro 1.900,00 al netto delle trattenute fiscali, a fronte di una esposizione debitoria complessiva, come da ultimo precisata, di euro 102.655,72 (comprensivo del compenso preventivato dell’OCC), risultante all’esito delle operazioni di circolarizzazione dell’OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.400,00;



- f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata, prevede il pagamento del 100% dei crediti prededucibili ed il pagamento del 30 dei crediti chirografari attraverso il pagamento di n.53 rate mensili da € 500,00 più 1 rata mensile pari a 84,70 e la messa a disposizione di ulteriori euro 7.000,00 da distribuire secondo il piano di ammortamento elaborato dal gestore (cfr. relazione del 04.06.2025)

Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI. risultano pervenute osservazioni dai seguenti creditori:

IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. la quale si opponeva alla omologazione del piano per tra, l'altro, per i seguenti motivi: 1) difetto di meritevolezza; 2) compimenti di atti in frode; 3) stralcio eccessivo del credito vantato; 4) la non fattibilità del piano, in quanto *“ il Piano prospettato dal Ricorrente ed attestato dall'OCC, prevede la corresponsione da parte del Sig. Scotti della complessiva somma di euro circa 32.879,70 in cinque anni e due mesi, pur a fronte di un debito complessivo di circa 102.655,70 maturato dall'istante... in particolare, IBL, a fronte di un credito pari ad euro 29.325,00 in relazione al contratto n. 359498, riceverebbe il minor importo di euro 9.315,00, con falcidia (rectius, stralcio totale) del 70% del credito (cfr. pag. 13, doc. 3). È agevole riconoscere che la proposta di Piano formulata dal Sig. Scotti non consente un soddisfacimento effettivo della massa creditoria, tenuto conto del ben più alto credito vantato dal ceto chirografario e, in particolare, dalla scrivente Banca, come si evince dall'estratto conto aggiornato che si produce (doc. 8) e della potenziale rimodulabilità della proposta”*.

In relazione a tali osservazioni, il gestore incaricato, anche alla luce del miglioramento della proposta con riduzione dei tempi di soddisfazione ha rilevato quanto segue *“Nel caso specifico non vi è assolutamente un atteggiamento che possa essere ricondotto ad una colpa grave, constatato anche dal fatto che il ricorrente ha sempre adempiuto ai suoi obblighi contrattuali... L'IBL contesta inoltre la “omessa considerazione tra le poste attive”, l'indicazione e previsione del TFR/TFS quale credito futuro... si rappresenta che la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ha contenuto “libero”, nel senso che non vi è alcun obbligo di prevedere il TFR/TFS ... quale necessaria posta attiva nel piano, soprattutto se parliamo di soggetti giovani di età, lontani dal pensionamento... Appare ovvio, quindi, che con la ristrutturazione dei debiti i creditori avrebbero una soddisfazione migliore rispetto all'alternativa della liquidazione controllata... la IBL non ha compiutamente ed adeguatamente valutato il merito creditizio prima di concedere la delegazione di pagamento. Nella relazione particolareggiata, a cui si rinvia integralmente, è stato precisamente indicato, che il*



soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore”.

Come è noto, ai sensi dell’ art. 69 comma 2 CCII *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta”.*

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l’attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La ratio è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all’art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.*

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l’opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: *“Ai fini dell’esclusione della facoltà di opporsi all’omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall’art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l’ente finanziario, all’atto dell’erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione”*). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. Tribunale



Lamezia Terme, 16 Dicembre 2021, che si è espresso nei seguenti termini: “sotto il profilo soggettivo, il novellato art 7 co. 2 lett. d-ter) l. 3/2012 condiziona l’ammissibilità (e, successivamente, l’omologazione) all’esclusione della circostanza che il debitore abbia determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per cui la condotta negligente del debitore, ove sussistente, ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve, ogni qualvolta risulti indotta dall’accondiscendenza manifestata dai soggetti qualificati con cui il debitore ha contrattato i finanziamenti, in carenza peraltro di comportamenti fraudolenti o dolosi delle parti che abbiano inciso sulla formazione della volontà dei finanziatori nella fase delle trattative volte all’elargizione dei plurimi prestiti”; più di recente cfr. Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: “non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l’istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell’adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L’onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull’intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l’onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull’intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte”).

Orbene, nel caso di specie, va osservato che il creditore opponente non ha articolato motivi di opposizione relativi alla convenienza della proposta, che certamente gli sarebbero preclusi ex art. 69 comma II CCII: in ogni caso, le doglianze sollevate dal creditore IBL relative all’assenza di “meritevolezza” nonché eccessivo stralcio del credito vantato, non possono ritenersi condivisibili per le seguenti ragioni.

Come è noto, ai sensi dell’art. 69 CCII *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se....ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Tale requisito di ammissibilità riprende, senza modificazioni, i recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori, il quale ha anticipato l’entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi, introducendo importanti



modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012 e declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) e prevedendo, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore non più l' assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) , ma l'esclusione di colpa grave, malafede o frode.

Emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: in sede di omologa, infatti, spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Ciò non significa che il giudizio di meritevolezza sia del tutto estraneo alla ratio legis della riforma che, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza, ha chiarito che essa:

- 1) in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter);
- 2) in secondo luogo, non coincide più con l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma con l'assenza di colpa grave, malafede o frode.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui "Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza". Pertanto, la finalità del legislatore con il



giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori”). Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l’esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.

Emerge, tuttavia, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria .

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale, nella vigenza della legge n. 3/2012, ma con argomentazioni da ritenersi attuali, ha affermato che “Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l’accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012. La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all’intera massa passiva”. Tanto premesso, quanto al requisito dell’assenza di colpa grave nella causazione dell’indebitamento, va osservato che secondo quanto emerge dai documenti e dalla relazione dell’OCC, il ricorrente si è progressivamente indebitato a partire dall’anno 2020 (come evincibile dalla documentazione versata in atti) in ragione della situazione familiare nonché delle spese correlate ai trasferimenti lavorativi : l’impossibilità di fare fronte regolarmente ai propri debiti risulta quindi determinato da eventi indipendenti dalla volontà del debitore ; il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta , pertanto, riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, che il



ricorrente ha individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a far fronte alle esigenze familiari.

Pertanto, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, in quanto il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità.

Quanto, poi, alle ulteriori contestazioni di IBL relative al dedotto atto in frode del consumatore per aver taciuto, in sede di sottoscrizione del finanziamento dell'anno 2021, l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie, va osservato che non vi è la prova che il ricorrente, nel momento in cui richiedeva l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il proprio indebitamento, abbia agito con colpa grave, malafede o frode, come in precedenza chiarito: infatti alla luce della tipologia dei finanziamenti richiesti dello stato patrimoniale e familiare del ricorrente al momento delle richieste di accesso al credito, ritiene il Tribunale che all'epoca dei fatti il debitore non abbia agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento, dovendosi, peraltro, considerare che proprio il finanziamento di IBL attualmente risulta ancora in regolare ammortamento. Inoltre, quanto alle prospettate "mala fede" o "frode" da parte del debitore nella richiesta del finanziamento al creditore IBL, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal debitore, consistita nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza di pregressi finanziamenti, sia priva di valenza causale circa l'evento costituito dall'erogazione del finanziamento di IBL. Infatti, in prospettiva generale, deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della "mala fede" o della "frode" fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell'efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell'indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell'art. 69 CCII, il quale prevede come condizione ostativa all'omologa la circostanza che il debitore abbia "determinato" la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode).

Nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore può affermarsi (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti da IBL) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato il finanziamento in favore del debitore.

Del resto, deve anche considerarsi la non correttezza del comportamento dell'Istituto, in quanto, in ossequio al disposto dell'art. 124 bis TUB, il soggetto finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore in base a informazioni adeguate, le quali possono essere ottenute dal consumatore stesso e dalla consultazione delle banche dati a disposizione di tali soggetti: in questi termini, le omesse indicazioni in sede di redazione del questionario da parte del consumatore, pur rilevando sotto il profilo della validità del contratto di finanziamento, non possono incidere sul profilo della



meritevolezza , emergendo una chiara violazione dei doveri di verifica del merito creditizio da parte della società finanziaria che non può essere limitato a una mera compilazione di un questionario da parte del debitore, atteso che l'art. 124 bis TUB fa riferimento a “informazioni adeguate” e che lo stesso art. 124 bis TUB prevede “*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”. In sostanza, in un’ottica di maggior grado di prudenza e diligenza che la connotazione professionale del finanziatore implica nella fase precontrattuale e nella valutazione del merito creditizio, la sua valutazione non può essere fondata solo su uno dei due sistemi previsti dall’art. 124 bis TUB ma la raccolta di informazioni, sia tramite banche dati che tramite le informazioni assunte dal consumatore, devono essere integrate al fine di fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio. Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell’istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull’affidabilità del cliente, gli risulterebbe anche preclusa la possibilità di formulare valide opposizioni all’omologazione del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell’OCC che i finanziamenti stipulati, non ultimo quello con il creditore opponente nell’anno 2021, abbiamo determinato un aggravamento della situazione debitoria dell’istante. In relazione , infine, alla contestazione relativa alla non fattibilità del piano, in termini di sostanziali di non convenienza del medesimo, in primo luogo va dato atto del miglioramento della proposta da parte del debitore, con la messa a disposizione di ulteriore provvista ai fini della riduzione dei tempi di adempimento della proposta; in secondo luogo, il piano proposto appare più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, tenuto conto di quanto esposto dal gestore nella propria relazione. In definitiva, questo giudice ritiene che il piano proposto, che prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e la soddisfazione parziale dei credito chirografari nella misura del 30%, appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all’omologazione del piano presentato

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **MARCO SCOTTI**, nato ad Avellino il 20.11.1984 C.F. SCTMRC84S20A509S e residente in Comiziano alla I Traversa Manco n. 10;



dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 17.07.2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Rosa Paduano

